



**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA  
DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO AI SENSI  
DELL'ART. 81 DELLA LEGGE REGIONALE 12/2005**

(aggiornamento febbraio 2014)

“VARIATO”

# Indice

Indice	2
CAPO I – Finalità ed Istituzione	3
ART. 1 – Finalità	3
ART. 2 – Istituzione della Commissione	3
CAPO II - Composizione e nomina	3
ART. 3 – Composizione	3
ART. 4 - Nomina e designazione	4
ART. 5 – Durata	5
ART. 6 – Incompatibilità	5
ART. 7 - Conflitto d’interessi	5
ART. 8 - Assenze ingiustificate	5
CAPO III - Le Competenze	6
ART. 9 - Competenze della Commissione	6
ART.10 - Parere preventivo	7
CAPO IV – Funzionamento	7
ART. 11 – Convocazione	7
ART. 12 - Ordine del giorno	8
ART. 13 - Validità delle sedute e delle decisioni	8
ART. 14 - Pubblicità delle sedute	8
ART. 15 – Verbalizzazione	8
ART. 16 – Istruttoria delle Pratiche	9
ART. 17 – Termini per l’espressione del parere	9
ART. 18 – Criteri per l’espressione del parere	9

## **CAPO I – Finalità ed Istituzione**

### **ART. 1 – Finalità**

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione, le attribuzioni e la composizione della Commissione per il Paesaggio del Comune di Bresso, ai sensi dell'art. 148 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e dell'art. 81 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12.

### **ART. 2 – Istituzione della Commissione**

1. E' istituita la Commissione per il Paesaggio del Comune di Bresso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 81 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12, quale organo tecnico consultivo che esprime pareri obbligatori in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza del Comune, nonché al giudizio di impatto paesistico previsto dal Piano Territoriale Paesistico Regionale approvato con DCR n. VII/197 del 6 marzo 2001.

## **CAPO II - Composizione e nomina**

### **ART. 3 - Composizione**

1. La Commissione Comunale per il Paesaggio è composta da 5 (cinque) membri, nominati dalla Giunta Comunale, tutti con uguale diritto di voto:
2. Sono membri elettivi 5 professionisti, provenienti sia da settore dell'impiego pubblico o privato che liberi professionisti, in possesso di comprovata e qualificata esperienza in materia di pianificazione paesistica e di tutela paesaggistico-ambientale, tra i quali:
  - a) il Presidente deve essere in possesso di laurea e abilitazione all'esercizio della professione di architetto o ingegnere e deve aver maturato una qualificata esperienza, come libero professionista o in qualità di dipendente pubblico o privato, nell'ambito di tutela e valorizzazione di beni paesaggistici;
  - b) i Commissari devono essere in possesso di titolo di studio specialistico e aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati e almeno quinquennale se diplomati, in materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed

urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali.

3. In occasione della prima seduta, la Commissione nominerà in seno il Presidente.

4. Il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio dovranno risultare da curriculum professionale allegato alla candidatura che verrà presentata a seguito di avviso pubblico, depositato presso la segreteria del Comune.

5. La Commissione per il paesaggio si esprime mediante pareri.

6. L'Ufficio Tecnico è l'organo di raccordo con la commissione per l'esame delle pratiche sottoposte alla stessa ed ha i seguenti compiti:

- l'Amministrazione individua nell'Area Tecnica l'ufficio a cui affidare i compiti di istruttoria tecnico-amministrativa delle richieste nell'acquisizione del parere della commissione per il paesaggio;
- trasmissione alla Soprintendenza dei documenti unitamente alla relazione tecnicoillustrativa prevista dall'art. 146 comma 7 del D. Lgs 63/2008.

#### **ART. 4 - Nomina e designazione**

1. La Giunta Comunale indica gli indirizzi e stabilisce le modalità di acquisizione, mediante avviso pubblico, dei curricula e nomina una commissione tecnica composta da dirigenti e funzionari comunali in numero non inferiori a tre, che dovrà selezionare e valutare i curricula presentati

2. La Commissione per il Paesaggio è successivamente nominata con atto della Giunta medesima, sulla base della proposta di graduatoria formulata dalla Commissione Tecnica di cui sopra.

3. La Giunta comunale nomina anche i membri supplenti, i quali subentrano ai membri effettivi qualora si verifichi una causa di decadenza del presente regolamento ovvero in caso di morte o di dimissioni del membro effettivo.

4. Il soggetto nominato in sostituzione del commissario decaduto o dimissionario deve avere lo stesso profilo professionale di quest'ultimo e resta in carica per il rimanente periodo di durata della Commissione.

5. *omissis*

6. Per la partecipazione alla Commissione non è prevista la retribuzione tramite gettoni di presenza ma esclusivamente eventuali rimborsi spese documentati ed espressamente autorizzati dalla Commissione medesima.

#### **ART. 5 - Durata**

1. La durata in carica della Commissione per il Paesaggio corrisponde a quella del mandato del Sindaco.
2. Alla scadenza del termine di cui al comma precedente, la Commissione si intende prorogata di diritto fino alla nomina della nuova Commissione e comunque per non oltre novanta giorni dalla data di insediamento della nuova Giunta Comunale.

#### **ART. 6 - Incompatibilità**

1. La carica di membro della Commissione del Paesaggio è incompatibile per i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.
2. Sono fatte salve le altre misure di incompatibilità previste dalla legislazione nazionale e regionale vigente.

#### **ART. 7 - Conflitto d'interessi**

1. I componenti della Commissione direttamente interessati alla trattazione di progetti od argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione e al giudizio allontanandosi dall'aula. **Di tale astensione dovrà essere dato atto nel verbale della seduta.**
2. L'obbligo di astensione del membro della Commissione di cui al comma precedente sussiste anche nelle ipotesi in cui i progetti o gli argomenti in esame riguardino interessi facenti capo a sé stesso, al coniuge, a parenti o affini sino al quarto grado.

#### **ART. 8 - Assenze ingiustificate**

1. I Commissari decadono automaticamente se risultano assenti ingiustificati per più di tre riunioni consecutive della Commissione.

## CAPO III - Le Competenze

### ART. 9 - Competenze della Commissione

1. La commissione esprime il parere obbligatorio, ai sensi delle funzioni sub-delegate ai comuni dall'art. 80 e seguenti della L.R. 12/2005, in merito al rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 146,147 e 159 del decreto 42/2004, e successive modificazioni ed integrazioni statali o regionali.
2. La commissione esprime il proprio parere sulla base dei criteri di cui alla **Deliberazione della Giunta Regionale n. IX/2727 del 22 dicembre 2011– “Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 marzo 2005 n.12 – Contestuale revoca della D.G.R. 2121/2006”**.
3. La Commissione per il Paesaggio è competente ad esprimere pareri nelle seguenti materie:
  - Autorizzazioni paesaggistiche di competenza dell'ente presso la quale è istituita (competenza attribuita dall'art. 81, comma 3, della legge regionale 12/2005);
  - Interventi edilizi di nuova costruzione, ampliamenti, ristrutturazione e piani attuativi sottoposti a valutazione paesistica ai sensi del titolo IV del Piano Territoriale Paesistico Regionale, in ambito non assoggettato a specifica tutela, accertamenti di compatibilità paesaggistica ai sensi del D.Lgs 22 gennaio 2004, n, 42 e successive modificazioni ed integrazioni (competenza prevista dal punto 5.5 dei criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia dei beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, **approvata con D.G.R. n. 9/2727 del 22 dicembre 2011**);
  - Interventi edilizi minori che incidano sull'aspetto esteriore dei fabbricati di cui agli “Edifici di pregio paesistico” indicati dal Piano delle Regole del PGT di Bresso;

- Interventi edilizi minori che incidano sull'aspetto esteriore del fabbricato, nei casi in cui il responsabile del procedimento ritenga indispensabile e motivato il parere della commissione. In caso di dubbio sulla necessità di sottoporre il progetto al parere della commissione, la stessa può esprimersi in via preliminare all'inizio della seduta in merito alla necessità di sottoporre il progetto a valutazione.
- Irrogazione delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 146, 159 e 167 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 in materia paesaggistica;
- Accertamenti di compatibilità paesaggistica ai sensi degli articoli 167 e 181 del D.Lgs. 42/2004;
- Applicazione dell'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;

#### **ART. 10 - Parere preventivo**

1. La Commissione può esprimere su un progetto preliminare le proprie valutazioni in merito agli aspetti architettonici, compositivi e funzionali nonché all'inserimento nel contesto urbano ed ambientale delle opere da eseguire, fornendo eventuali indicazioni per la redazione del progetto definitivo
2. Il parere preventivo, se favorevole, vincola, per gli aspetti presi in considerazione, il successivo esame del progetto definitivo a cura del responsabile del procedimento, sempre che la commissione non richieda il riesame.

#### **CAPO IV - Funzionamento**

##### **ART. 11 - Convocazione**

1. La Commissione si riunisce in via ordinaria una volta ogni 30 giorni e in via straordinaria ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario, con almeno 24 ore di anticipo.
2. La seduta è convocata dal Presidente. La convocazione avviene sempre con raccomandata con avviso di ricevimento o con nota da inviarsi tramite fax o posta elettronica.

3. Al fine di garantire ai commissari di visionare i progetti inseriti all'ordine del giorno, tutta la documentazione relativa ai progetti posti in discussione è messa a disposizione dei commissari, a cura del Responsabile del Procedimento, il giorno della seduta.

#### **ART. 12 - Ordine del giorno**

1. Il Presidente fissa l'ordine del giorno da trasmettere ai componenti almeno 5 giorni prima della data della seduta.
2. I progetti sono, di norma, iscritti all'ordine del giorno sulla base della data di presentazione dei progetti medesimi o di loro integrazioni al protocollo comunale.

#### **ART. 13 - Validità delle sedute e delle decisioni**

1. Affinché le sedute della Commissione siano dichiarate valide è necessaria la presenza del Presidente ovvero del suo delegato, nonché della metà più uno dei componenti la Commissione stessa.
2. Per la validità delle decisioni è richiesta la maggioranza dei presenti aventi diritto al voto; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

#### **ART. 14 - Pubblicità delle sedute**

1. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche.
2. Se opportuno, il Presidente potrà ammettere il solo progettista limitatamente all'illustrazione del progetto, non alla successiva attività d'esame e di espressione del parere.

#### **ART. 15 - Verbalizzazione**

1. Le funzioni di segretario della Commissione per il Paesaggio sono svolte da un componente della stessa designato dal presidente.
2. Il segretario della Commissione provvede alla redazione dei verbali delle adunanze della Commissione stessa e alla loro raccolta ed archiviazione; i verbali devono essere sottoscritti dal Presidente ovvero dal suo delegato, dal segretario e da tutti i membri presenti.



## **ART. 16 – Istruttoria delle Pratiche**

1. Il Responsabile del Procedimento istruisce la pratica e la invia **all'esame** della Commissione in tempi utili affinché il rilascio dell'autorizzazione, l'espressione del giudizio di impatto paesistico finalizzato all'emissione degli atti abilitativi edilizi e/o la valutazione dei piani /programmi finalizzata all'adozione/ approvazione degli stessi, avvengano nei termini di legge e tenuto conto di quanto previsto dal presente Regolamento
2. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni dell'allegato 1 della delibera della Giunta Regionale n.VIII/7977 del 06/08/2008, la struttura tecnica cui è affidata l'istruttoria tecnico-amministrativa delle richieste di autorizzazione paesaggistica è identificata nel Settore Pianificazione del Territorio del Comune di Bresso (*omissis*).

## **ART. 17 – Termini per l'espressione del parere**

1. La Commissione per il Paesaggio è tenuta, in via generale, ad esprimere il proprio parere in sede di prima convocazione e comunque, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre la successiva seduta utile.
2. La Commissione esprime parere sulla base degli elaborati allegati al progetto o al piano (*omissis*)
3. La Commissione, qualora lo ritenesse necessario per l'espressione del parere di competenza, ha facoltà di richiedere eventuale documentazione integrativa.
4. Ogni dodici mesi la Commissione redige un rapporto consuntivo sulla propria attività, che viene trasmesso alla Giunta Comunale
5. Al termine del proprio mandato, la Commissione redige una relazione conclusiva sul proprio operato che viene consegnata alla nuova Giunta comunale ed alla nuova Commissione del Paesaggio.

## **ART. 18 – Criteri per l'espressione del parere**

1. La Commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme, e i vincoli

degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti, nell'ottica della tutela del territorio.

2. La Commissione, anche in riferimento al D. Lgs. 42/2004, valuta gli interventi proposti in relazione a:

- la congruità con i criteri di gestione del bene;
- la compatibilità con i valori riconosciuti dal vincolo e la congruità con i criteri di le misure prescrittive contenute nel sistema paesistico ambientale del Piano Territoriale Paesistico Regionale e del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;
- il corretto inserimento nel contesto paesaggistico-ambientale, valutato nelle sue componenti compositive, estetiche, percettive e in riferimento ai coni paesaggistici di visuale;
- la razionalizzazione dell'uso del suolo mediante la compattazione della forma urbana e la ridefinizione dei margini urbani;
- la riqualificazione delle parti compromesse o degradate per il recupero dei valori preesistenti o per la creazione di nuovi valori paesistici coerenti ed integrati;
- nel caso di immobili ed aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 42/2004, dichiarati mediante provvedimento specifico, il riferimento è alle motivazioni del vincolo; - nel caso di aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs. 42/2004, il riferimento è al significato storico-culturale, ecologico e naturalistico, estetico visuale degli elementi che nel loro insieme definiscono la peculiarità del bene.

3. Nell'esercizio delle specifiche competenze, la Commissione fa inoltre riferimento agli atti di natura paesaggistica vigenti, alle prescrizioni ed indirizzi contenuti:

- nelle motivazioni dello specifico vincolo paesaggistico, ove esistente;
- nel Piano Territoriale Paesistico Regionale;
- nelle "Linee guida per l'esame paesistico dei progetti" di cui alla DGR n. 7/11045 del 8 novembre 2002;
- nel Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Milano;
- negli strumenti urbanistici comunali e provinciali;

- nei "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 marzo 2005 n.12 – Contestuale revoca della D.G.R. 2121/2006" di cui alla DGR n. IX/2727 del 22 dicembre 2011;
  - nel "Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica" di cui alla DGR 29 febbraio 2000, n. 6/48740;
  - nella Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001, "Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente" e nella Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12.
4. Qualora la Commissione esprima un parere con prescrizioni architettoniche non sostanziali, che comporti la necessità di adeguamento del progetto, compete al responsabile del Procedimento verificare tale adeguamento.